

REGOLAMENTO GENERALE F.I.R. C.B.– ODV



Premessa

Questo Regolamento attuativo/esplicativo dei vari articoli dello statuto F.I.R. C.B.- O.D.V. approvato dal Consiglio Nazionale del 05 luglio 2020, è redatto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 16 dello medesimo statuto.

Art. 1 ORGANIZZAZIONE NAZIONALE

Statuto art.1

La FIR-CB ODV si configura come “Federazione” per quanto riguarda i rapporti con le Associazioni aderenti e le attività statutarie relative alle telecomunicazioni non di emergenza. La FIR-CB ODV si configura come “Coordinamento Nazionale” per quanto riguarda l'attività di volontariato di protezione civile espletata attraverso l'organismo SER, fermo restando le responsabilità e le condizioni giuridiche proprie di quelle Associate costituite con proprio “*accordo fra gli aderenti*” ed iscritte nei registri del Volontariato di competenza.

Art. 2

Statuto art.14 al 4° capoverso

Il Consiglio Nazionale può assegnare incarichi operativi e amministrativi a soggetti operanti anche all'esterno della sede legale.

Art. 3 RINNOVO / AFFILIAZIONE ASSOCIAZIONI

La Federazione iscriverà o rinnoverà l'iscrizione ad Associazioni con un minimo di 7 associati.

Statuto art 4 e 5

Le modalità di tesseramento e di rinnovo delle Associazioni, in particolare quelle che riguardano i volontari SER, sono determinate annualmente dal Consiglio Nazionale e fatte pervenire alle Associazioni aderenti entro il 30 novembre di ogni anno.

Ogni variazione delle persone che ricoprono cariche sociali nell'Associazione deve essere comunicata tempestivamente alla segreteria nazionale della FIR-CB ODV che informerà le Strutture FIR-SER territorialmente competenti ed aggiornerà il Data Base nazionale.

Statuto art. 2 bis 4° capoverso

Se un'Associazione federata, è costituita come una “organizzazione di volontariato di protezione civile”, deve avere almeno una parte di Soci iscritti al SER.

Le Associazioni che verranno tesserate per la prima volta alla Federazione, pagheranno la quota prevista per i rinnovi fino al 31 marzo, dopo il primo ottobre di ogni anno, godranno di

una riduzione del 50 % delle quote associative in vigore.

Art. 4 LOGHI E MARCHI

Statuto art 7

Le Associazioni aderenti, in quanto soggetti giuridici autonomi, possono usare il marchio (logo) FIR-CB ODV facendolo precedere dalla dicitura “aderente a”.

Il marchio deve essere solo quello ufficiale, prodotto e registrato dalla FIR-CB. Il marchio FIR-CB ODV-SER (o solo SER), può essere usato compatibilmente con le direttive in essere.

Qualora un'Associazione abilitata all'uso del marchio FIR-CB non facesse più parte della Federazione, il marchio stesso non potrà più essere usato e dovrà essere immediatamente rimosso da ogni suo utilizzo. La segreteria Nazionale informerà gli Enti competenti (Provincia, Regione, Dipartimento) e le strutture periferiche della federazione. Qualora il marchio non venisse rimosso, la FIR-CB ODV potrà adire per vie legali per uso indebito di marchio registrato.

Art. 5 CONGRESSO NAZIONALE

Statuto art 9

Le liste dei candidati al Consiglio Nazionale possono essere presentate solo da coloro che sono in possesso dei requisiti di eleggibilità secondo quanto stabilito dall'art. 9 dello statuto.

Il Congresso può affidare e revocare incarichi e compiti particolari a soggetti specifici, anche al di fuori degli organi statutari, purché la decisione sia presa a maggioranza qualificata.

Statuto art 11

Qualora i due terzi del Consiglio Nazionale richiedano la convocazione del Congresso, la presidenza o l'organo che statutariamente lo sostituisce, ha l'obbligo di convocare il Consiglio Nazionale entro 30 giorni. Le deliberazioni conseguenti saranno valide se approvate da almeno due terzi dei membri del Consiglio stesso.

Statuto art 12

Le modalità di partecipazione e svolgimento del Congresso, decise dal Consiglio Nazionale, devono recepire nel regolamento congressuale, i seguenti criteri:

- 1) La data di svolgimento del Congresso deve essere comunicata alle Associazioni almeno 90 giorni prima del suo svolgimento.
- 2) In riferimento agli artt. 9; 21; 22 dello statuto, le liste dei candidati dovranno esprimere:
 - I candidati del Consiglio Nazionale
 - I candidati effettivi dei Proviviri
 - I candidati supplenti dei Proviviri
 - I candidati effettivi dei Revisori dei conti
 - I candidati supplenti dei Revisori dei conti
- 3) Le liste dei candidati dovranno pervenire alla Segreteria della Federazione almeno trenta giorni prima dello svolgimento del Congresso e rese note alle Associazioni Federate almeno venti giorni prima dello svolgimento del Congresso stesso.
- 4) In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9 dello statuto, le liste devono essere almeno

due. Sono sottoscritte da un presentatore e da almeno otto candidati al Consiglio Nazionale.

- 5) Le liste devono essere composte da candidati che rappresentino almeno otto regioni d'Italia.
- 6) Costituzione delle commissioni di lavoro pregressuali almeno tre mesi prima del Congresso. Queste commissioni opereranno con ogni modalità disponibile e produrranno al Congresso i risultati per l'approvazione.
- 7) Stabilire a quanti iscritti corrisponde un voto congressuale.

Statuto art 13

Il numero dei voti congressuali che ogni Associazione potrà esprimere è calcolato in base al numero degli iscritti alle Federate 90 giorni prima del Congresso.

Le Associazioni che aderissero o rinnovassero l'iscrizione oltre questa data potranno esprimere un solo voto.

Art. 6

CONGRESSO NAZIONALE STRAORDINARIO

Statuto art 11

Il Congresso Nazionale straordinario, viene convocato per gravi ed improcrastinabili esigenze associative.

Il Consiglio Nazionale in carica delibererà la forma di convocazione più idonea per ottenere la più alta partecipazione tenendo conto della problematica esistente.

Lo svolgimento e la relativa deliberazione potranno usufruire di modalità semplificate.

Art. 7

CONSIGLIO NAZIONALE

Statuto art 14

I vice Presidenti nazionali rappresentano la Federazione secondo le norme Statutarie. Il Vice Presidente Vicario inoltre, fa le veci del Presidente Nazionale.

Le aree di competenza sono:

- 1) **NORD:** Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna;
- 2) **CENTRO:** Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Sardegna;
- 3) **SUD:** Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

I compiti del segretario generale, ovvero dell'ufficio di segreteria, sono:

- 1) Coordinare la cura dell'immagine della Federazione in ogni suo aspetto;
- 2) Coordinare l'organizzazione degli eventi promossi dalla Federazione;
- 3) Collaborare alla convocazione ed al corretto svolgimento del Consiglio Nazionale; redigere i verbali delle riunioni e inviarlo ai destinatari delle convocazioni entro trenta giorni dallo svolgimento del Consiglio, unitamente a tutta la documentazione prodotta o richiamata durante la riunione che andrà a far parte integrante del verbale;
- 4) Curare l'organizzazione della segreteria Nazionale;
- 5) Seguire i rapporti con le strutture periferiche e le Associazioni fornendo loro supporto per lo svolgimento dei compiti propri;
- 6) Mantenere aggiornati i libri sociali di competenza previsti, indicati all'Art. 32 ter;
- 7) Collaborare con il Presidente alla gestione della privacy (Regolamento Europeo 679/2016);
- 8) Portare tempestivamente a conoscenza delle Strutture federate le variazioni dei

componenti dei quadri nazionali/ regionali/territoriali.

Art. 8

Statuto art 15

Le convocazioni del Consiglio Nazionale, che si potrà svolgere in sessione sia “de visu” che telematica, sono inviate, con almeno 30 giorni di anticipo, a mezzo di posta elettronica. Si potrà derogare da questa tempistica con motivazioni di urgenza e inderogabili.

La convocazione deve contenere, l’indicazione della modalità e del luogo, l’O.d.G., nonché la documentazione sussidiaria disponibile relativa agli argomenti che saranno oggetto della riunione. L’approvazione del bilancio, sarà inserita al primo punto dell’O.d.G.

Le convocazioni sono inviate a:

- Consiglieri Nazionali;
- Consiglieri Nazionali di diritto (Pres. Reg.);
- Consiglieri Esperti;
- Coordinatore S.E.R.;
- Segretario (se nominato al di fuori del C.N.);
- Probiviri effettivi e supplenti;
- Revisori dei conti effettivi e supplenti;
- Se del caso, ai Membri consultivi.

La partecipazione dei consiglieri esperti, dei probiviri e dei revisori non è obbligatoria e non concorre al raggiungimento del quorum.

Un Consigliere Nazionale eletto, può delegare un altro consigliere eletto.

La delega deve essere sottoscritta e riportare il nominativo del delegato, ed essere presentata da quest’ultimo al momento della costituzione del Consiglio Nazionale (appello).

Art. 9

Entro sette giorni dall’invio della convocazione, è possibile chiedere di inserire, in coda all’ordine del giorno comunicandolo a tutti i destinatari della convocazione, argomenti sui quali si ritiene opportuno un pronunciamento del Consiglio Nazionale.

Qualora la richiesta venga accettata dal Consiglio e non vi fosse la possibilità di discutere tutti gli argomenti, quelli meno urgenti saranno inseriti nell’O.d.G. della riunione successiva.

Hanno diritto al rimborso spese per la partecipazione alle riunioni de “visu” del Consiglio Nazionale:

- I Consiglieri: eletti, di diritto ed esperti;
- I Probiviri e i Revisori dei conti;
- Il Segretario Generale e l’ufficio di segreteria;
- I Membri consultivi (se convocati);
- I titolari di incarichi particolari (se convocati).

Il rimborso avverrà su richiesta con presentazione di giustificativi di spesa (scontrini o autodichiarazioni) relativi alle spese viaggio sostenute cercando la soluzione più economica. In caso di incompatibilità degli orari dei mezzi di trasporto con il luogo e l’ora della riunione, potrà essere rimborsato un pernottamento purché preventivamente concordato con la Presidenza.

La richiesta di rimborso spese dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data del CN.

Non è ammesso il rimborso spese per le riunioni del CN svoltosi in concomitanza del Congresso.

Art. 10

Statuto art 16 ultimo capoverso

Qualora il Consiglio Nazionale nominasse un commissario, la decisione ed il nominativo devono essere portati tempestivamente a conoscenza, delle strutture Regionali, Territoriali e Associative periferiche interessate.

Art. 11

Il Presidente Nazionale, in occasione della riunione del Consiglio Nazionale avente all'O.d.G. l'approvazione dei bilanci, consuntivo e preventivo, relaziona al Consiglio Nazionale sull'attività svolta (relazione morale) ed illustra i progetti per l'anno in corso.

Art. 12

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Statuto art 21

In caso di dimissioni o altri motivi, il Revisore sarà sostituito con le modalità, di cui *all'Art. 14 ultimo comma del presente Statuto*, previste per la sostituzione di un Consigliere.

Art. 13

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Statuto art 22

Il Collegio dei Probiviri Nazionale, prima di inoltrare la relazione conclusiva sulla questione da dirimere, deve consultare anche i referenti delle strutture federate interessate.

In caso di dimissioni o altri motivi, il Probiviro sarà sostituito con le modalità, di cui *all'Art. 14 ultimo comma del presente Statuto*, previste per la sostituzione di un Consigliere.

Art. 14

ASSEMBLEA REGIONALE

Statuto art 24 e 25

L'Assemblea Regionale è composta dai Presidenti delle Associazioni Federate o dai loro delegati.

Se non diversamente previsto dallo statuto regionale ed approvato dal Consiglio Nazionale, ogni Associazione esprime un voto ogni dieci iscritti o frazione di dieci.

Il computo degli iscritti alle Associazioni per determinare i voti da esprimere in Assemblea è riferito alla data di convocazione. Qualora la riunione fosse convocata entro il mese di marzo, per le Associazioni che non hanno ancora rinnovato l'iscrizione, verrà utilizzato il numero degli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente.

La comunicazione della convocazione dell'Assemblea Regionale deve essere inviata, nei modi di cui all'Art. 15 dello Statuto in vigore, almeno tre settimane prima della riunione, a tutti i Presidenti di Associazione e, per conoscenza, ai Probiviri, ai Revisori, alla Segreteria Nazionale, ai Consiglieri Nazionali ed ai Consiglieri Esperti residenti nella regione. La comunicazione deve contenere l'ordine del giorno, l'ora e il luogo del ritrovo. E' facoltà dell'Assemblea deliberare eventuali altre modalità di convocazione.

Per le Assemblee ordinarie, il numero legale si raggiunge con la presenza di un terzo dei rappresentanti delle Associazioni aventi diritto.

Per le riunioni aventi all'O.d.G. il rinnovo delle cariche, il numero legale si raggiunge con la presenza della metà più uno dei voti assembleari. I componenti dell'Assemblea Regionale (Presidenti di Associazione) possono delegare permanentemente un membro del proprio Consiglio Direttivo a rappresentarli nell'Assemblea, oppure delegare un proprio iscritto o altro consigliere ad una singola riunione. Ogni partecipante non può avere più di 1 (una) delega.

La comunicazione di delega permanente, va inviata per iscritto al Presidente Regionale, in questo modo il delegato diventa, a tutti gli effetti, il rappresentante della propria Associazione presso l'Assemblea Regionale e può accedere anche alle cariche statutarie. Nel caso il rappresentante dell'Associazione, facente parte del Consiglio Direttivo Regionale, si dimetta la carica sarà ricoperta con le modalità di cui all'Art. 14 ultimo comma dello Statuto.

Delle riunioni dell'Assemblea Regionale si redige processo verbale, che dovrà essere inviato, entro 30 giorni dallo svolgimento della riunione, a tutte le persone o strutture a cui era stata inviata la convocazione.

L'Assemblea Regionale può richiedere alla Federazione Nazionale un rimborso spese per la gestione della struttura, la cui entità e le modalità di concessione sono determinate annualmente dal Consiglio Nazionale in concomitanza con l'approvazione del bilancio preventivo e se non modificate o trattate restano valide quelle dell'anno precedente. È ammessa l'autocertificazione.

L'Assemblea Regionale può eleggere un Direttivo

Il Direttivo è convocato dal Presidente Regionale, anche informalmente, purché sia garantita la comunicazione a tutti i suoi membri.

Il Direttivo svolge compiti di ordinaria amministrazione; in casi particolari le deliberazioni saranno soggette a ratifica dell'Assemblea.

Può prendere decisioni deliberative/esecutive su specifici argomenti se autorizzato preventivamente con apposita delibera dell'Assemblea.

Il Direttivo Regionale dura in carica per un periodo non superiore a tre anni. Il Regolamento, o l'accordo tra gli aderenti, della Struttura ne determina il periodo esatto. È auspicabile che il rinnovo delle cariche avvenga prima del Congresso Nazionale per permettere al nuovo direttivo di onorare gli impegni che saranno presi durante il Congresso. Tutti i componenti dell'Assemblea Regionale e del Direttivo Regionale, se in possesso dei requisiti necessari, sono rieleggibili.

L'elezione, il rinnovo o la sostituzione di cariche elettive, devono essere comunicate tempestivamente alla segreteria nazionale e alle Strutture territoriali di competenza.

I collegi dei Probiviri e dei Revisori Regionali a norma dell'art. 24 dello Statuto, se eletti, operano in modo analogo ai rispettivi collegi nazionali. È facoltà dell'Assemblea Regionale non eleggere i probiviri e i revisori e affidarsi ai collegi della Struttura superiore

Art. 15

Le strutture regionali costituite con proprio accordo fra gli aderenti (o statuti) sono soggetti giuridici specifici ed hanno autonomia amministrativa nell'ambito della propria attività.

Qualora vengano stipulate convenzioni con enti pubblici o accordi onerosi con privati, e/o ricevono contributi/provvиденze, ne devono trasmettere gli estremi documentali, in copia, alla Federazione Nazionale.

Nel caso vengano realizzati progetti con finanziamenti pubblici per l'acquisizione di beni strumentali con il supporto tecnico e politico della Federazione, i beni stessi potranno essere utilizzati anche dalla Federazione Nazionale con le modalità previste da un'apposita convenzione.

In caso di ricevimento di provvidenze di qualsiasi origine, che rientrano negli obblighi della trasparenza finanziaria, la struttura si deve dotare del collegio dei revisori dei conti ed inviare la relazione anche alla Struttura nazionale.

Art. 16 ASSEMBLEA TERRITORIALE

Statuto art 27 e seguenti

L'Assemblea Territoriale è composta dai Presidenti delle Associazioni Federate o dai loro delegati.

Se non diversamente previsto dallo statuto territoriale ed approvato dal Consiglio Nazionale, ogni Associazione esprime un voto ogni dieci iscritti o frazione di dieci.

Il computo degli iscritti alle Associazioni per determinare i voti da esprimere in Assemblea è riferito alla data di convocazione. Qualora la riunione fosse convocata entro il mese di marzo, per le Associazioni che non hanno ancora rinnovato l'iscrizione, verrà utilizzato il numero degli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente.

La comunicazione della convocazione dell'Assemblea Territoriale deve essere inviata, nei modi di cui all'Art. 15 dello Statuto in vigore, almeno due settimane prima della riunione, a tutti i Presidenti di Associazione e, per conoscenza, ai Proviviri, ai Revisori, alla Segreteria Nazionale, ai Consiglieri Nazionali ed ai Consiglieri Esperti residenti nella regione. La comunicazione deve contenere l'ordine del giorno, l'ora e il luogo del ritrovo. E' facoltà dell'Assemblea deliberare eventuali altre modalità di convocazione.

Per le Assemblee ordinarie, il numero legale si raggiunge con la presenza di un terzo dei rappresentanti delle Associazioni aventi diritto.

Per le riunioni aventi all'O.d.G. il rinnovo delle cariche, il numero legale si raggiunge con la presenza della metà più uno dei voti assembleari. I componenti dell'Assemblea Territoriale (Presidenti di Associazione) possono delegare permanentemente un membro del proprio Consiglio Direttivo a rappresentarli nell'Assemblea, oppure delegare un proprio iscritto o altro consigliere ad una singola riunione. Ogni partecipante non può avere più di 1 (una) delega.

La comunicazione di delega permanente, va inviata per iscritto al Presidente Territoriale, in questo modo il delegato diventa, a tutti gli effetti, il rappresentante della propria Associazione presso l'Assemblea Territoriale e può accedere anche alle cariche statutarie. Nel caso il rappresentante dell'Associazione, facente parte del Consiglio Direttivo Territoriale, si dimetta la carica sarà ricoperta con le modalità di cui all'Art. 14 ultimo comma dello Statuto.

Delle riunioni dell'Assemblea Territoriale si redige processo verbale, che dovrà essere inviato, entro 30 giorni dallo svolgimento della riunione, a tutte le persone o strutture a cui era stata inviata la convocazione.

L'Assemblea Territoriale può eleggere un Direttivo.

Il Direttivo è convocato dal Presidente Territoriale e, anche informalmente, purché sia garantita la comunicazione a tutti i suoi membri.

Il Direttivo svolge compiti di ordinaria amministrazione; in casi particolari le deliberazioni saranno soggette a ratifica dell'Assemblea.

Può prendere decisioni deliberative/esecutive su specifici argomenti se autorizzato preventivamente con apposita delibera dell'Assemblea.

Il Direttivo Territoriale dura in carica per un periodo non superiore a tre anni. Il Regolamento, o l'accordo tra gli aderenti, della Struttura ne determina il periodo esatto. È auspicabile che il rinnovo delle cariche avvenga prima del Congresso Nazionale per permettere al nuovo direttivo di onorare gli impegni che saranno presi durante il Congresso. Tutti i componenti dell'Assemblea e del Direttivo Territoriale, se in possesso dei requisiti necessari, sono rieleggibili.

L'elezione, il rinnovo o la sostituzione di cariche elettive, devono essere comunicate tempestivamente alla segreteria nazionale e alla Struttura Regionali di competenza.

I collegi dei Probiviri e dei Revisori Territoriali, se eletti, operano in modo analogo ai rispettivi collegi nazionali. È facoltà dell'Assemblea Territoriale non eleggere i probiviri e i revisori e affidarsi ai collegi della Struttura superiore.

In caso di ricevimento di provvidenze di qualsiasi origine, che rientrano negli obblighi della trasparenza finanziaria, la struttura si deve dotare del collegio dei revisori dei conti ed inviare la relazione anche alla Struttura nazionale.

Art. 17 ASSOCIAZIONI

Le Associazioni sono sempre soggetti giuridici autonomi. Se realizzano progetti per l'acquisizione di beni strumentali per i quali è necessario l'avvallo della Federazione per ottenere finanziamenti pubblici, questi beni devono essere utilizzabili anche dalla Federazione Nazionale con modalità previste da un'apposita convenzione.